



Scambio di Note emendativo dell'Accordo con il Qatar sulla cooperazione nel settore della difesa, del 12 maggio 2010, fatto a Doha il 9 luglio e il 22 ottobre 2019

A.C. 2737

Dossier n° 392 - Schede di lettura
14 dicembre 2020

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2737
Titolo:	Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note emendativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar sulla cooperazione nel settore della difesa, del 12 maggio 2010, fatto a Doha il 9 luglio e il 22 ottobre 2019
Iniziativa:	Governativa
Iter al Senato:	No
Numero di articoli:	4
Date:	
presentazione:	26 ottobre 2020
assegnazione:	25 novembre 2020
Commissione competente :	III Affari esteri
Sede:	referente
Pareri previsti:	1 ^a (Aff. costituzionali), 2 ^a (Giustizia), 4 ^a (Difesa), 5 ^a (Bilancio)
Oneri finanziari:	No

Contenuto dell'accordo

La cooperazione nel settore della difesa tra l'Italia e il Qatar è attualmente disciplinata dall'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Qatar sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a **Doha il 12 maggio 2010** e ratificato ai sensi della [legge 27 ottobre 2011, n. 198](#).

Lo scambio di Note emendativo dell'Accordo - oggetto del disegno di legge di ratifica in commento - all'esame della Commissione esteri in sede referente - modifica il testo dell'Accordo introducendo, con l'**articolo 6** a una **clausola sulla giurisdizione penale** che prevede, al **paragrafo 1)** nell'ambito dell'invio di personale nazionale nell'altro Paese a fini di formazione e addestramento, **il riconoscimento della giurisdizione dello Stato di soggiorno nei confronti del personale ospitato per i reati commessi nel proprio territorio e puniti secondo la propria legge**.

Il **paragrafo 2**, tuttavia, riconosce allo Stato di origine il diritto ad esercitare la giurisdizione in via prioritaria sul proprio personale militare e civile per i reati commessi contro la sua sicurezza o il suo patrimonio e per quelli commessi durante o in relazione al servizio.

Il **paragrafo 3** prevede, altresì che, nel caso di esercizio della giurisdizione da parte dello Stato ricevente, la relativa sentenza, una volta divenuta definitiva, sarà eseguita a cura della parte inviante in conformità e nei limiti previsti dall'ordinamento di quest'ultima, determinando, in questo modo, il diritto del personale militare e civile, eventualmente condannato nel paese della parte richiedente a scontare la pena nel paese della parte inviante.

Il **paragrafo 4** infine definisce le modalità di informazione dell'avvenuta sentenza e di trasferimento di trasferimento del reo alla Parte inviante, che tramite l'Autorità competente darà corso all'esecuzione della condanna.

La nuova intesa novella altresì l'**articolo 9** relativo alla **sicurezza delle informazioni classificate**, con cui si intende designare ogni informazione, atto, attività, documento, materiale o cosa su cui sia stata posta, da una delle Parti, una classifica di segretezza. Tali informazioni scambiate o generate nell'ambito dell'Accordo dovranno essere trasmesse, conservate o trattate in conformità alla legislazione e ai regolamenti nazionali e trasferite esclusivamente mediante i canali governativi autorizzati dall'Autorità per la sicurezza designata dalle Parti.

In particolare, il **paragrafo 4** individua la tabella di corrispondenza dei livelli di classificazione di sicurezza previsti dagli ordinamenti del Qatar e dell'Italia.

Viene inoltre stabilito dal **paragrafo 6** che tutte le informazioni classificate scambiate siano utilizzate esclusivamente agli scopi previsti e nell'ambito dell'Accordo. Ogni d'informazioni classificata, acquisita nel

contesto dell'Accordo, potrà essere trasferite a terze Parti o ad organizzazioni internazionali, esclusivamente previa autorizzazione scritta dalla Parte che l'ha originata.

Il **paragrafo 8** stabilisce che eventuali ulteriori aspetti di sicurezza relativi alle informazioni classificate saranno regolate da uno specifico Accordo generale sulla sicurezza che sarà stipulato dalle rispettive Autorità competenti per la sicurezza o da Autorità designate a tale scopo dalle Parti contraenti.

Infine, l'**articolo 11, paragrafo 3**, novella la precedente norma stabilendo il **rinnovo automatico** quinquennale dell'Accordo, salvo denuncia di una delle due Parti.

Contenuto del disegno di legge di ratifica

L'A. C. 2737 è composto di **4 articoli**.

Gli **articoli 1 e 2** contengono rispettivamente l'**autorizzazione alla ratifica** dello Scambio di Note emendativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar sulla cooperazione nel settore della difesa, del 12 maggio 2010, fatto a Doha il 9 luglio e il 22 ottobre 2019 e l'**ordine di esecuzione** del medesimo.

L'**articolo 3** contiene la **clausola di invarianza finanziaria** per la quale dalle disposizioni dello scambio di Note di cui all'articolo 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il paragrafo due stabilisce che agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 6a, paragrafo 4, lettera b dell'Accordo si farà fronte con apposito strumento legislativo.

L'**articolo 4** stabilisce l'**entrata in vigore** della legge il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il disegno di legge è corredato, oltre che dalla relazione, dalla relazione tecnica, da un'analisi tecnico-normativa (ATN) e dalla Dichiarazione di esclusione dall'Analisi d'impatto della regolazione (AIR).

La relazione tecnica precisa che gli oneri di cui alla previsione del novellato articolo 6a.4.b), concernente il trasferimento delle persone condannate nel territorio della Parte inviante per l'esecuzione delle sentenze, sono di natura meramente eventuale e, pertanto, impossibili da quantificare allo stato attuale; concernenti il trasferimento delle persone condannate nel territorio della Parte inviante per l'esecuzione delle sentenze, sono di natura meramente eventuale e pertanto impossibili da quantificare allo stato attuale; nel caso tale ipotesi dovesse verificarsi, con conseguenti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, vi si farà fronte con apposito provvedimento legislativo. La relazione tecnica sottolinea altresì che al momento non vi è nessun militare o civile del personale del Ministero della Difesa ristretto presso strutture penitenziali qatariote, né viceversa alcun militare o civile del Qatar presso strutture penitenziarie italiane.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento s'inquadra nell'ambito delle materie (politica estera e rapporti internazionali dello Stato) di cui all'art. 117, secondo comma, lettera a) della Costituzione, demandate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.